

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3086 di martedì 14 maggio 2013

Nuovo Interpello sulla valutazione del rischio stress

La risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

Il quesito avanzato alla Commissione dalla Federazione italiana Metalmeccanici, chiede un chiarimento circa la possibilità da parte del datore di lavoro di delegare quest'attività a terzi, così come previsto dall'art. 17 comma l lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ELPS10] ?#>

"Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, "ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma l-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Il legislatore ha poi fissato il *principio di generale delegabilità* con l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia "espressamente esclusa". Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia."

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Commissione per gli interpelli ? Interpello n. 5 del 2 maggio 2013 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

RPS



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it